

AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE

“ARNOVECCHIO”

REGOLAMENTO

TITOLO I° - NORME GENERALI

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 – INTERVENTI AMMISSIBILI NELL' AREA ANPIL DI ARNOVECCHIO

ART. 3 – CONTENUTO E ZONIZZAZIONE DELL' AREA PROTETTA

ART. 4 – FINALITÀ

ART. 5 – CONTENUTI REGOLAMENTO DI GESTIONE

ART. 6 – VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

ART. 7 – MODALITÀ DI GESTIONE ANPIL

ART. 8 – ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

ART. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

ART. 10 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMPATIBILI

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO

ART. 11 – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO

TITOLO III° - TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI

ART. 12 – NORME GENERALI

ART. 13 – NORME SPECIFICHE: TUTELA DEGLI ECOSISTEMI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

TITOLO IV° - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'ANPIL, VIGILANZA, CONTROLLI, SANZIONI

ART. 14 – ACCESSO E MODALITÀ DI FRUIZIONE

ART. 15 – AREE ATTREZZATE SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 17 – VISITE GUIDATE E DIDATTICA

ART. 18 – SANZIONI

TITOLO I°

NORME GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce uno strumento essenziale attraverso il quale il Comune di Empoli attua la gestione dell'ANPIL di Arnovecchio. Con esso si intende dare attuazione all'Art.19 lett. B) della L.R. 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale".

Il presente Regolamento disciplina lo status dell'ANPIL di Arnovecchio, istituita con Delibera Consigliare n. 98 del 27.12.2011, e tutte quelle attività che possono incidere sulla conservazione dell'area protetta e sul suo recupero a fini naturalistici e, in minor misura, didattico-ricreativi.

Il presente Regolamento recepisce e fa proprie le norme del vigente Regolamento urbanistico, che assoggettano il geotopo di Arnovecchio alla disciplina dei beni a protezione paesistica e/o ambientale prevista dalla variante d'implementazione al Piano d'Indirizzo Territoriale (PIT) adottata con Del. C.R.T. del 16 Giugno 2009 n.32, in particolare l'art. 99, il cui contenuto viene integralmente riportato all'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 2 – INTERVENTI AMMISSILI NELL'AREA ANPIL DI ARNOVECCHIO

Il paleomeandro dell'Arno in località Arnovecchio è indicato nella Carta dello Statuto del Territorio del PTCP come geotopo di potenziale interesse provinciale; la Carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale conferma l'evidenza geomorfologica dell'area.

Il Regolamento Urbanistico definisce la disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammissibili e detta le disposizioni al fine di preservare i connotati conformativi del territorio e del paesaggio.

Nella zona sono prescritti:

- a) La conservazione geomorfologica e l'idrografia del paleo-alveo;
- b) Il mantenimento delle trame agricole e dei tracciati storici.

Nella zona sono vietate:

- a) le nuove costruzioni;
- b) la costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
- c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115.

Il mutamento di destinazione d'uso è soggetto a denuncia di inizio attività ovvero ad autorizzazione, anche in assenza di opere, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1994, n. 36, come modificato dall'art. 42 della Legge regionale 15 ottobre 1999, n. 52.

ARTICOLO 3 - CONTENUTO E ZONIZZAZIONE DELL'AREA PROTETTA

1. Il presente Regolamento enuncia i principi di salvaguardia dell'ambiente naturale, disciplina le attività consentite, le modalità di fruizione e gestione delle risorse presenti.
2. Al fine di predisporre una regolamentazione del territorio dell'A.N.P.I.L. capace non solo di garantire le necessarie esigenze di salvaguardia, valorizzazione e tutela degli ambienti di peculiare rilevanza naturalistico-ambientale, ma anche di interagire, integrandosi, con la realtà eminentemente agricola del territorio circostante e con le norme della vigente pianificazione territoriale del Comune di Empoli, si è ritenuto opportuno zonizzare l'A.N.P.I.L. in tre ambiti territoriali così individuabili:

-Zona 1.a)- le aree protette, rappresentate dalle aree di maggior rispetto situate all'interno del sistema delle ex cave di proprietà comunale, perimetrata in rosso;

- Zona 1.b)- le aree protette, rappresentate dalle aree di maggior rispetto situate all'interno del sistema delle ex cave di proprietà privata, perimetrare in blu;
 - Zona 2)- le aree interposte fra le due cave come sopra individuate, perimetrare in verde;
 - Zona 3)- l'intera area ANPIL di Arnovecchio, perimetrata in giallo;
3. Tali aree sono perimetrare nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 4 - FINALITÀ

1. Le norme del presente regolamento perseguono le seguenti finalità:

- a) tutela e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e di comunità biologiche di interesse conservazionistico;
- b) conservazione, recupero, ricostituzione e valorizzazione di habitat di interesse conservazionistico o funzionali a garantire la permanenza e/o l'esistenza in loco di specie, associazioni o comunità di cui al punto precedente;
- c) tutela, conservazione e/o ripristino di equilibri ecologici, idraulici e/o idrogeologici;
- d) valorizzazione e promozione dell'area, attraverso attività culturali, educative e del tempo libero.

ART. 5 – CONTENUTI REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il Regolamento disciplina:

- le modalità di tutela e conservazione delle emergenze naturalistiche, del paesaggio e dell'insieme di risorse naturali dell'ANPIL;
- le azioni, gli interventi e le misure da attuare per migliorare lo status dei luoghi;
- le attività agricole e forestali compatibili;
- le modalità di accesso all'area;
- le attività didattico-ricreative compatibili;
- le forme di vigilanza.

ART. 6 – VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è precettivo ed immediatamente operativo, la sua validità ha tempo indeterminato, entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale e può essere modificato ai sensi di quanto riportato nel successivo Art.9.

ART. 7 – MODALITÀ DI GESTIONE ANPIL

La gestione dell'ANPIL di ArnoVecchio è a capo dell'Amministrazione Comunale di Empoli. Al fine di pervenire a decisioni condivise con i principali portatori di interesse il Comune di Empoli si avvale di una Consulta.

La Consulta è nominata dall'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento ed è composta da:

- il Sindaco del Comune o suo Delegato con funzione di Presidente;
- un rappresentate dell'Associazione GEA;
- un rappresentate dell'Associazione Legambiente;
- rappresentante del mondo della scuola;
- Un rappresentante dell'Associazione di persone diversamente abili.
- I rappresentati di altre associazioni ambientaliste che abbiano manifestato l'interesse a farne parte;

La Consulta potrà avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga necessario, del supporto di altri soggetti aventi specifiche competenze in materia naturalistico-ambientale, didattico-educativa e quant'altro necessario per assicurare una corretta ed efficiente gestione dell'ANPIL.

La Consulta svolgerà le proprie funzioni dalla data del provvedimento di nomina fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e più precisamente fino a quando non ci sarà il rinnovo dei suoi componenti da parte della nuova amministrazione che subentra, nei tempi più brevi possibili in modo da garantire la continuità delle attività.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Al fine promuovere e coordinare le necessarie attività di ricerca all'interno dell'ANPIL, indispensabili per verificarne lo "stato di salute" e per calibrarne le modalità di fruizione e gli interventi, l'Amministrazione Comunale, di concerto con la Consulta, potrà rivolgersi a soggetti e/o associazioni di provata esperienza in discipline naturalistiche (geologia, botanica, zoologia, forestazione, ecc.) e di educazione ambientale, anche se operanti nell'ambito del volontariato.

ART. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

L'Amministrazione Comunale può, di concerto con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti, modificare il presente Regolamento. Per essere attuativa tale modifica deve essere approvata con Delibera di Consiglio Comunale.

Le eventuali modifiche sono ammissibili solo se tese a migliorare la tutela e la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale dell'area protetta ed a ripristinare/potenziare la biodiversità autoctona. È quindi opportuno che tali modifiche siano una diretta conseguenza dei risultati ottenuti dalle ricerche di cui al precedente articolo n.8.

ART. 10 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMPATIBILI

Per l'ANPIL di Arno Vecchio valgono e sono fatte salve, sino all'acquisizione dei risultati di specifiche indagini condotte in merito, tutte le classificazioni individuate nel vigente Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico oltre alle relative normative, e dagli studi e ricerche che sono stati già effettuati sull'area.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO

ART. 11 – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO

Per quanto concerne la disciplina degli interventi che determinano una trasformazione/uso del suolo all'interno dell'ANPIL si rimanda alle disposizioni contenute in merito negli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Empoli.

Al fine di ridurre l'impatto antropico sull'area e sul popolamento animale e vegetale, saranno realizzate iniziative per incentivare quegli interventi la cui esecuzione preveda l'utilizzo di tecnologie proprie dell'ingegneria naturalistica e/o della bioedilizia e/o del risparmio-recupero energetico e dell'uso di energie rinnovabili, nel rispetto dei caratteri e delle peculiarità proprie del luogo.

Per le necessità funzionali dell'ANPIL, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione comunale e delle leggi regionali in materia, possono essere realizzati, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, e utilizzando le tecnologie sopra menzionate, manufatti di piccole dimensioni quali:

- servizi igienici e percorsi attrezzati (anche con piccole aree di sosta) idonei a garantire la fruibilità dell'ANPIL anche da parte di persone diversamente abili;
- piccoli ricoveri attrezzati in cui riporre le attrezzature utilizzate per la gestione dell'ANPIL.

A tal fine il Comune di Empoli potrà avvalersi di strutture poste in posizione strategica rispetto al territorio dell'ANPIL o realizzarne nuove nel rispetto dei contenuti del Regolamento Urbanistico comunale.

TITOLO III°

TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI

ART. 12 – NORME GENERALI

1. Non sono consentite trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione per uso del suolo diverso da quello forestale; fanno eccezione le trasformazioni connesse alle necessità di realizzare opere di pubblico interesse che saranno assoggettate a specifica autorizzazione da parte del Comune di Empoli (ai fini del vincolo paesaggistico) e dalla Provincia di Firenze (ai fini del vincolo idrogeologico), ai sensi dell'art.42 della LRT 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della tutela boschiva dai danni provocati dalla fauna selvatica ai sensi dell'Art.58 comma 1 della LRT 39/2000 e ss., l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Consulta di cui all'art. 7 del presente Regolamento, potrà chiedere alla Provincia puntuali interventi di selecontrollo. Questi ultimi tuttavia non potranno essere effettuati all'interno delle aree di maggior rispetto, se non per motivi di pubblica incolumità derivanti dalla presenza di animali feriti che vi siano rifugiati.

ART. 13 – NORME SPECIFICHE: TUTELA DEGLI ECOSISTEMI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

13.1 TUTELA DEGLI ECOSISTEMI

Per la tutela degli ecosistemi si fa riferimento alle norme vigenti ed a quanto disciplinato con i regolamenti comunali. In particolare si richiamano le norme Comunitarie, Nazionali e Regionali in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Il territorio dell'ANPIL dovrà essere tutelato attenendosi ai seguenti principi generali:

1. possedere e mantenere nel tempo e nello spazio la sua connotazione e continuità ecologica;
2. conservare e migliorare l'insieme dei valori naturali e paesaggistici che lo compongono;
3. riqualificare la rete idrografica superficiale ed i componenti naturali ad essa connessi;
4. favorire la fruizione controllata dell'ANPIL e le attività didattiche e di educazione ambientale;
5. favorire il mantenimento di quelle attività agricole compatibili con il carattere dell'ANPIL;
6. favorire i progetti di riconversione di aziende agricole che prevedano interazioni positive nei confronti dell'ANPIL (es. agricoltura biologica, agriturismi, coltivazioni di frutta antica, coltivazioni tradizionali locali, ecc.).

Le presenti norme sono emanate in considerazione di quanto indicato in merito dal Regolamento Urbanistico del Comune.

13.2 TUTELA DELLA FAUNA

Salvo specifica autorizzazione, all'interno dell'intera area protetta è vietato:

- a) la detenzione e l'uso di mezzi di cattura e abbattimento di animali (vertebrati ed invertebrati) appartenenti alla fauna selvatica; è altresì vietato esercitare ogni tipo di attività venatoria e alieutica.
- b) produrre rumori molesti, urla, schiamazzi od altri comportamenti che possano arrecare disturbo agli animali o alla quiete dei luoghi.
- c) la detenzione e l'uso di qualsiasi tipo di esplosivo;
- d) la produzione di fasci luminosi (sia fissi che mobili) orientati verso l'alto, o altre fonti luminose di disturbo, fatti salvi gli impianti funzionali al servizio antincendio e alla segnaletica di sicurezza, oltre agli impianti per cantieri temporanei;
- e) il sorvolo a quota inferiore a 150 metri di altezza;

L'alimentazione della fauna selvatica è vietata, salvo che nell'ambito di specifici interventi di gestione, tecnicamente motivati e autorizzati dall'ente gestore.

Per fini di ricerca e monitoraggio è consentita la cattura di esemplari di specie selvatiche oggetto di studio, sulla base di un protocollo operativo approvato dall'ente gestore e previo eventuali nulla-osta di altri organi competenti.

Al fine di non alterare l'equilibrio ecologico, gli habitat e le biocenosi dell'ANPIL, è vietata l'immissione di specie animali, se non autorizzata dall'Ente Gestore e previo eventuale nulla-osta di altri organi competenti, nell'ambito di attività di conservazione di specie ed habitat condotte da soggetti scientifici di provata competenza ed affidabilità.

La raccolta di molluschi (ed in particolare quella delle “chioccioline” utilizzate a scopo alimentare) è ammessa solo nelle aree marginali e ad esclusione dei mesi di agosto, settembre ed ottobre.

13.3 TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI FUNGHI.

Ai fini di tutelare la flora spontanea ed i funghi all'interno dell'ANPIL il presente Regolamento stabilisce che nell'intera area protetta è fatto divieto di:

- a) estirpare, danneggiare e raccogliere muschi, licheni e felci, Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) e Agrifoglio (*Ilex aquifolium*). È altresì vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta di qualsiasi specie di interesse conservazionistico, ovvero di qualsiasi specie compresa negli appositi elenchi allegati alla Direttiva 92/43 CEE ed alla Legge Regionale 56/00.
- b) introdurre specie vegetali alloctone al di fuori di quelle ordinariamente impiegate nelle coltivazioni agricole.

All'interno delle aree classificate in zona 1.a e 1.b (aree di maggior rispetto), è fatto divieto di danneggiare e raccogliere qualsiasi specie vegetale, salvo che nell'ambito di specifici interventi di gestione, tecnicamente motivati e autorizzati dall'ente gestore.

La raccolta dei funghi è prevista, secondo la normativa vigente in materia, esclusivamente nelle aree esterne alla e zone 1.a, 1.b e 2 di cui al presente Regolamento.

Per fini di ricerca e monitoraggio è consentita la raccolta di specie vegetali oggetto di studio in deroga ai divieti di cui sopra, sulla base di un protocollo operativo approvato dall'ente gestore e previo eventuali nulla-osta di altri organi competenti.

TITOLO IV°

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'ANPIL, VIGILANZA, CONTROLLI, SANZIONI

ART. 14 – ACCESSO E MODALITÀ DI FRUIZIONE

Nelle aree di maggior rispetto dell'ANPIL (zone 1.a e 1.b) è fatto divieto:

- a) di accedere con qualsiasi mezzo a motore, fatte salve le necessità derivanti dalle attività di gestione, sorveglianza e soccorso, o dal trasporto di persone diversamente abili.
- b) di accedere in qualsiasi modo all'interno delle aree di maggior rispetto (zona 1.a) durante i periodi di chiusura, e nelle aree nelle quali è sempre vietato l'accesso ai soggetti non autorizzati;
- c) di introdurre cani, anche se tenuti a guinzaglio;
- d) di accendere fuochi;
- e) di fare picnic al di fuori delle strutture a ciò preposte;
- f) di danneggiare e/o asportare qualsiasi tipo di struttura componga l'area attrezzata (gazebi, panche, tavoli, cestini, pavimentazione antitrauma ecc.), la segnaletica, la cartellonistica ed ogni altra struttura appositamente installata per la fruizione dell'ANPIL;
- g) di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nel corso della fruizione.

L'accesso pedonale nelle aree di maggior rispetto 1.a, è consentito esclusivamente lungo i percorsi segnalati e nei tempi e modi che la consulta riterrà più opportuni, e che verranno opportunamente pubblicizzati appena decisi, in modo da garantire l'affluenza degli interessati.

In presenza di particolari situazioni, al fine di salvaguardare e tutelare le specie presenti, l'Ente Gestore si riserva la facoltà di vietare in via temporanea l'accesso ad alcuni sentieri, ponendo in essere una opportuna segnaletica.

Deroghe a tali norme possono essere autorizzate per iniziative specifiche dall'Ente gestore. L'accesso alle aree marginali dell'ANPIL sarà oggetto di specifica disciplina con successivi provvedimenti;

ART. 15 – AREE ATTREZZATE, SEGNALETICA E CARTELLONISTICA.

Nel caso specifico per “aree attrezzate” si intendono aree dotate di quelle attrezzature atte a garantire una corretta fruizione controllata dell’ANPIL, o di sue porzioni, sia con finalità di tipo didattico che ricreativo. Il loro uso è quindi consentito al pubblico.

Le aree attrezzate sono di norma gestite dal Comune di Empoli, che provvede alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria in via diretta o tramite soggetti all’uopo convenzionati, e possono essere realizzate mediante l’uso di risorse comunali e/o attivando fondi pubblici o privati.

È ovviamente vietato l’uso improprio, il danneggiamento e/o l’asporto di qualsiasi tipo di struttura componga l’area attrezzata (gazebi, panche, tavoli, cestini, pavimentazione antitrauma ecc...), la segnaletica, la cartellonistica ed ogni altra struttura appositamente installata per la fruizione dell’ANPIL.

È altresì vietato l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto nel corso della fruizione.

La segnaletica e la cartellonistica didattico-informativa funzionale alla conoscenza, valorizzazione e promozione dell’ANPIL deve essere prodotta seguendo i canoni dettati da un “progetto di immagine coordinata” che ne assicuri l’omogeneità su tutto il territorio dell’ANPIL ed un ridotto impatto paesaggistico-ambientale. Per la sua realizzazione e posa in opera è necessario ottenere specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore.

Tutti gli “arredi” che soggetti privati o pubblici volessero installare lungo la viabilità dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente Gestore.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11 aprile 1995 n. 49, la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla L.R. stessa e dal presente Regolamento, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e di contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi (Guardie Ambientali Volontarie, guardie di associazioni ambientaliste, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, ecc.,).

2. L’ente Gestore garantirà che la vigilanza sia attuata ed adeguata ai fini della tutela ambientale dell’area. A tale fine esso potrà anche stipulare forme di convenzione con i soggetti che prestano servizio a livello di volontariato.

3. I proventi delle sanzioni di pertinenza del Comune saranno reinvestiti nella gestione dell’area protetta.

ART. 17 – VISITE GUIDATE E DIDATTICA

Le visite guidate, le attività di educazione ambientale e quelle didattiche all’interno dell’area di maggior rispetto 1.a sono ammesse a condizione che siano gestite da soggetti abilitati e appositamente individuati dal Comune di Empoli tra quelli a comprovata esperienza locale, privilegiando coloro che hanno da sempre collaborato all’istituzione dell’ANPIL.

Tali soggetti potranno avvalersi delle strutture e attrezzature di cui all’Art.15 a condizione che ne garantiscano un uso idoneo e l’integrità.

La fruizione nelle aree di maggior rispetto dell’ANPIL - zona 1.a, sarà oggetto di apposita pianificazione e programmazione realizzata dalla consulta, previo preventivo accordo tra le parti interessate, sia per limitare l’impatto antropico sulla fauna nei periodi riproduttivi, che per evitare il contemporaneo afflusso di gruppi scolastici; di conseguenza, Enti, Associazioni e/o privati che intendano svolgere progetti e/o attività di educazione ambientale e didattica naturalistica presso l’ANPIL devono presentare istanza al Comune di Empoli allegando relativa relazione sulle modalità ed i tempi di attuazione.

Il Comune di Empoli si riserva di autorizzare lo svolgimento di tali attività con facoltà di sospenderle temporaneamente o interromperle qualora contrastino con le “buone norme” gestionali dell’ANPIL.

Per quanto riguarda la zona 1.b di maggiore rispetto, fin tanto sarà di proprietà privata la fruizione sarà regolamentata come nelle aree marginali contermini (zona 2), e soltanto dopo l’acquisto sarà sottoposta alla stessa regolamentazione vigente per la zona di maggior rispetto 1.a.

ART. 18 – SANZIONI

Per le violazioni al presente Regolamento, ove non di seguito espressamente specificato dal Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22, comma 2, L.R. n. 49 del 11.04.1995 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" e successive modifiche ed integrazioni.

- a) per violazioni alla disposizione di cui all'art. 13.2, lettera c), (detenzione ed uso di esplosivi), da un minimo di € 500,00 (Euro cinquecento) ad un massimo di € 2.000,00 (Euro duemila);
- b) per violazioni alla disposizione di cui degli artt. 13.2, comma 4, (immissione di specie animali) art. 14, lettera d), (accensione di fuochi) e art. 14, lettera f), (danneggiamento ed asportazione di strutture) da un minimo di € 300,00 (Euro trecento) ad un massimo di € 1.000,00 (Euro mille);

Le suddette sanzioni dovranno essere versate a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.